

fieldfisher

La fatturazione elettronica alla luce delle recenti disposizioni

Dott. Giuseppe Limido

giuseppe.limido@fieldfisher.com

Bologna, 5 Dicembre 2018

Riferimenti normativi e di prassi più rilevanti

- **D. Lgs. n. 127/2015**
- **Legge n. 205/2017**
- **Decisione di esecuzione U.E. n. 2018/593**
- **D.L. n. 119/2018 (in attesa di conversione)**
- **Provvedimento dell'Agencia delle Entrate, n. 89757 del 30 giugno 2018**
- **Circolare dell'Agencia delle Entrate, n. 8/E del 2018**
- **Circolare dell'Agencia delle Entrate, n. 13/E del 2018**

Cenni generali

Dal 1° gennaio 2019 entra in vigore l'obbligo di fatturazione elettronica, introdotto dalla Legge di Bilancio 2018, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi tra soggetti **residenti o stabiliti in Italia** per tutte le transazioni realizzate nel territorio dello Stato.

Gli operatori economici avranno l'obbligo di emettere fattura elettronica sia nei rapporti BtoB che nei rapporti BtoC, in quest'ultimo caso, solo ove ne ricorrano gli ordinari presupposti.

Nei rapporti BtoC il soggetto che deve emettere la fattura dovrà mettere a disposizione dell'acquirente consumatore finale anche una copia della fattura in formato elettronico o in formato analogico, **fatta salva la facoltà dei consumatori di rinunciare** alla copia elettronica o cartacea della fattura.

Resteranno escluse dalla fatturazione elettronica tutte le operazioni transfrontaliere, quindi, tutte le cessioni e le prestazioni effettuate o ricevute verso e da soggetti non stabiliti in Italia.

Cenni generali

Prima dell'entrata in vigore del D.L. 119/2018 (c.d. D.L. Fiscale – peraltro ancora in corso di conversione) sorgevano dubbi circa l'applicabilità degli obblighi di fatturazione elettronica ai soggetti **identificati** in Italia.

Il D.Lgs. 127/2015, così come modificato dalla Legge di Bilancio per il 2018, prevedeva l'obbligo di fatturazione elettronica in capo ai soggetti residenti, stabiliti ed identificati in Italia, ponendosi in disallineamento con quanto previsto dall'autorizzazione dell'U.E. che ha consentito l'introduzione dell'obbligo esclusivamente in relazione ai soggetti residenti e stabiliti.

L'Amministrazione Finanziaria, già con Circolare n. 13/E del 2018, era intervenuta allineandosi con quanto previsto dall'U.E.; normativamente, per dirimere ogni dubbio ed eliminare la distorsione normativa, il D.L. Fiscale ha espressamente eliminato i «soggetti identificati nel territorio dello Stato» dagli obblighi di fatturazione elettronica.

Autorizzazione comunitaria

Ai fini dell'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica, la Repubblica italiana ha dovuto chiedere alla Commissione Europea (richiesta del 27 settembre 2017) l'autorizzazione per ottenere una **deroga rispetto alla Direttiva 2006/112/CE** (Direttiva Iva) per l'applicazione generalizzata della fatturazione elettronica nei rapporti (BtoB) e (BtoC).

Tale deroga si rende necessaria ai sensi degli articoli 218 e 232 della Direttiva, in quanto a livello comunitario vale il principio dell'accordo con il soggetto destinatario per poter procedere alla fatturazione in formato elettronico (art. 232) e poiché la fattura cartacea e la fattura elettronica godono di un piano di parità reciproco (art. 218).

La Commissione UE, in data 5 febbraio 2018, ha predisposto una proposta di decisione da inviare al Consiglio, unico organo deputato ad autorizzare il nostro Paese ad introdurre una misura speciale di deroga. L'autorizzazione del Consiglio è arrivata con la Decisione di esecuzione n. 2018/593, che consente la deroga fino al 31 dicembre 2021.

Operatori esonerati dall'obbligo

Sono **esonerati** dall'obbligo di emissione delle fatture elettroniche, pur conservando la facoltà di emetterle:

- gli operatori in regime di vantaggio (*ex art. 27, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011*);
- gli operatori in regime forfettario (*ex art. 1, commi 54-89, L. n. 190/2014*);
- i piccoli produttori agricoli (*ex art. 34, comma 6, D.P.R. n. 633/1972*).

Sulla base dei rilievi mossi dal Garante della Privacy, in sede di conversione del D.L. n. 119/2018, dovrebbero essere esonerati anche i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria (come medici e farmacisti).

In aggiunta, sempre in sede di conversione del D.L. sopra citato, dovrebbero essere esonerate anche alle società e associazioni sportive dilettantistiche che conseguono proventi inferiori ai 65mila euro l'anno (regime forfettario).

Il Sistema di Interscambio

Le regole per la predisposizione, la trasmissione, la ricezione e la conservazione delle fatture elettroniche, sono contenute nel **provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, n. 89757 del 30 aprile 2018.**

Tutte le fatture elettroniche dovranno essere redatte in formato XML, con apposito software, attraverso uno strumento informatico, e dovranno obbligatoriamente transitare attraverso il **Sistema di Interscambio (Sdi)** messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, già utilizzato per i rapporti intercorrenti con le pubbliche amministrazioni.

Il Sdi non effettua un controllo di merito sulle fatture, ma esclusivamente un controllo formale mirato a verificare che:

- la fattura contenga i dati obbligatori richiesti;
- la fattura contenga il c.d. codice destinatario (anche convenzionale);
- le partite Iva (ovvero i Codici Fiscali) dei soggetti coinvolti siano esistenti presso l’anagrafe tributaria;
- i valori dell’imponibile, dell’aliquota e dell’imposta siano «aritmeticamente» coerenti.

Il Sistema di Interscambio

Laddove la verifica dia esito positivo, la fattura viene consegnata al destinatario, mentre il mittente riceve, al proprio indirizzo telematico, una «**ricevuta di consegna**» contenente la data e l'ora della consegna.

In caso di esito negativo, invece, la fattura viene scartata ed il soggetto che la ha trasmessa riceve una «**ricevuta di scarto**» contenente il motivo del diniego.

In tali casi la fattura si considera non emessa, così come nei casi in cui non transiti dal SdI.

Può accadere che l'indirizzo telematico a cui il SdI tenta di recapitare la fattura non sia attivo (ad esempio casella PEC piena o server del canale momentaneamente inattivo).

In tal caso l'emittente riceve una «**ricevuta di impossibilità di consegna**», la fattura si considera emessa ma non ancora ricevuta dal cliente ai fini fiscali.

Predisposizione della fattura elettronica

Ai fini della predisposizione delle fatture elettroniche, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione tre tipologie di programmi:

- una procedura web accessibile dal portale «Fatture e corrispettivi» del sito web dell'Agenzia;
- un software scaricabile su PC;
- un'applicazione per tablet e smartphone denominata *Fatturae*.

Tali procedure possono essere utilizzate da operatori economici che predispongono un ridotto numero di fatture, solitamente attraverso modelli prestampanti o programmi di videoscrittura, mentre non sono adeguate in caso di emissione di un numero medio-grande di fatture.

In tale ultimo caso è indicato servirsi di un canale telematico (*web service* o FTP), preventivamente accreditato ed attivato con il SdI.

La registrazione ed il QR code

L'identificazione è fondamentale ai fini del recapito delle fatture. Infatti, nella predisposizione delle fatture è sempre necessario compilare il campo «CodiceDestinatario». Tale campo va compilato con il codice destinatario abbinato ad un canale FTP o web service, fornito dal cessionario/committente se ne è in possesso, o con il codice convenzionale «0000000» abbinato all'indirizzo PEC del cliente nell'apposito campo «PECDestinataro».

Nel caso in cui un soggetto sia consumatore finale, ovvero sia in regime di vantaggio o forfettario, ovvero non abbia comunicato la propria PEC, va indicato il solo codice convenzionale «0000000». In tali casi il SdI rende disponibile la fattura nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate ed il cedente/prestatore è tenuto a comunicare al cessionario/committente, per vie differenti dal SdI, che la fattura in originale è disponibile nell'area riservata, consegnando altresì una copia informatica o analogica della fattura (a meno di espressa rinuncia).

Per abbinare alla propria partita Iva un codice destinatario o un indirizzo PEC è necessario utilizzare il «Servizio di registrazione» dell'Agenzia delle Entrate, sul portale «Fatture e corrispettivi».

La registrazione ed il QR code

Il servizio **QR code** è, invece, in grado di abbinare i dati dell'operatore al relativo codice in modo che con una semplice scansione il cedente/prestatore possa risalire rapidamente ai dati di recapito delle fatture.

Il codice può essere generato direttamente dal titolare Partita IVA oppure da un suo intermediario delegato. Per ottenerlo, in formato immagine o in PDF, bisogna accedere al Cassetto fiscale o al portale "Fatture e corrispettivi" utilizzando le credenziali.

Conservazione e consultazione

Le disposizioni relative all'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica non hanno inciso nel merito degli obblighi di annotazione.

Ciò trova conferma anche nel D.L. Fiscale che si limita esclusivamente a modificare i termini di registrazione delle fatture di vendita e ad abolire l'obbligo di numerazione progressiva delle fatture d'acquisto.

Ai sensi dell'art. 39, D.P.R. 633/1972, le fatture elettroniche devono essere conservate elettronicamente. Tale conservazione non è un mero processo di memorizzazione dei *file* sui computer, bensì un processo regolamentato tecnicamente dal D.Lgs. 82/2015, che non viene modificato dalle nuove regole sulla fatturazione elettronica.

Se prodotti in conformità delle regole vigenti, le copie e gli estratti informatici delle fatture assumono la stessa valenza probatorie delle originali, se ad esse sono conformi (attestazione di pubblico ufficiale o conformità non disconosciuta).

Ciascun operatore, quindi, potrà conservare copie informatiche nei formati considerati idonei (come PDF, JPG, TXT).

Conservazione e consultazione

L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione un servizio di conservazione e consultazione delle fatture elettroniche.

In particolare, con il **servizio di conservazione**, previa adesione all'accordo di servizio, tutte le fatture elettroniche vengono conservate in copia originale per 15 anni. Il servizio è utilizzabile anche qualora per l'invio delle fatture ci si affidi ad un *provider*.

Per consultare le fatture basterà, invece, accedere all'apposita sezione di consultazione in cui sono elencate tutte le fatture, individuate con contrassegno di avvenuta o manata consegna.

Dal **servizio di consultazione** si possono ottenere le copie conformi alle originali, mentre per ottenere le fatture originali bisogna accedere al servizio di conservazione, con tempistiche più lunghe.

Tutti i dati contenuti nel servizio di conservazione dell'Agenzia possono essere esportabili (ad esempio, qualora si decidesse di affidarsi ad un *provider* anche per la conservazione).

Termini di emissione della fattura

Come noto, la regola generale di cui all'art. 21, comma 4, del D.P.R. 633/1972, nella versione attualmente vigente, prevede che l'emissione della fattura avvenga al momento dell'effettuazione dell'operazione (determinata a norma dell'articolo 6).

Al riguardo sono state sollevate alcune perplessità sulle potenziali criticità che tale disposizione avrebbe potuto comportare nel contesto della fatturazione elettronica.

La stessa Agenzia delle Entrate, con Circolare n. 13/E del 2018, ha ammesso la possibilità che la trasmissione attraverso il SdI (e quindi l'emissione della fattura xml) possa comportare delle tempistiche eccedenti le 24 ore.

Il legislatore è così intervenuto con il D.L. n. 119/2018, attualmente all'esame del Parlamento per la conversione in legge.

Termini di emissione della fattura

L'art. 11, comma 1, lettera *b*), del citato Decreto modifica la previgente disciplina prevedendo che **l'emissione della fattura** possa avvenire **entro dieci giorni dall'effettuazione dell'operazione** e non più al momento dell'effettuazione dell'operazione. Tale modifica avrà efficacia a decorrere dall'1 luglio 2019.

Conseguentemente, tra gli elementi obbligatori della fattura viene inserita la «*data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura*» (art. 11, comma 1, lettera *a*), D.L. 119/2018).

Le citate previsioni avranno validità anche per le fatture cartacee e non solo per quelle elettroniche, dal momento che vanno ad incidere sull'ordinaria disciplina.

Registrazione delle fatture

La sopra citata modifica dei termini di emissione delle fatture ha reso necessaria la modifica della disciplina sulla **registrazione** delle fatture *ex art. 23, D.P.R. 633/1972*.

Il D.L. Fiscale ha previsto, infatti, che le fatture emesse debbano essere annotate, nell'ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento al medesimo mese (ante modifica le fatture dovevano essere registrate entro 15 giorni dalla data della loro emissione).

Le fatture di cui all'art. 21, comma 4, terzo periodo, lettere *b*), devono essere registrate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione e con riferimento al medesimo mese.

Viste le difficoltà che avrebbe potuto causare, il Decreto ha abolito l'obbligo di **numerazione progressiva** delle fatture d'acquisto e delle bollette doganali ai fini delle annotazioni sul registro Iva degli acquisti. Per le fatture che transiteranno attraverso il SdI, l'adempimento, peraltro, sarà automaticamente assolto dal sistema stesso.

Registrazione delle fatture

Un'altra rilevante disposizione è stata prevista dal c.d. Decreto Dignità, che ha introdotto il comma 3 *ter* all'art. 1, del D.lgs. 127/2015, che così recita:

«I soggetti obbligati alla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute ai sensi del comma 3 del presente articolo sono esonerati dall'obbligo di annotazione in apposito registro, di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

Al momento, in attesa degli opportuni chiarimenti interpretativi, non sembra consigliabile avvalersi della citata disposizione.

L'abolizione dei registri IVA vendite e acquisti non trova infatti conferma nel D.L. Fiscale.

Detrazione dell'Iva – semplificazioni

Con finalità di semplificazione in tema di detrazione dell'IVA l'art. 14 del D.L. Fiscale ha modificato altresì l'art. 1, comma 1, del D.P.R. n. 100/1998.

Il novellato articolo 1, comma 1, prevede ora che **entro il giorno 16 di ciascun mese** possa essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti d'acquisto ricevuti ed annotati entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Sono esclusi dalla regola precedente i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente.

Intermediari

Alcuni servizi, attraverso presentazione dell'apposito modulo, possono essere delegati a soggetti terzi. Ciascuna delega può essere conferita ad un massimo di quattro soggetti ed ha una durata massima di 2 anni.

Le specifiche di conferimento/revoca, sono contenute nel **Prov. del 5 novembre 2018**.

Taluni servizi possono essere delegati esclusivamente ad intermediari abilitati, mentre altri possono essere delegati anche a soggetti diversi dagli intermediari abilitati.

1) Servizi delegabili agli intermediari abilitati:

- consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici;
- consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA;
- registrazione dell'indirizzo telematico;
- cassetto fiscale delegato (fino ad un massimo di due intermediari, con durata di 4 anni).

2) Servizi delegabili anche a soggetti diversi:

- fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche;
- accreditamento e censimento dispositivi.

Firma digitale

L'apposizione della firma digitale garantisce l'autenticità, l'integrità e la leggibilità del documento.

Tuttavia, a differenza di quanto accade per le fatture relative ai rapporti con la P.A., il SdI non scarta una fattura sprovvista di firma digitale.

Se la fattura è firmata digitalmente, il SdI effettua dei controlli sulla validità del certificato di firma ed in caso di esito negativo, il file viene scartato.

Se il cedente/prestatore si avvale di un **intermediario qualificato** per l'emissione e la trasmissione della fattura in **nome e per conto** proprio, sarà l'intermediario a dover apporre la firma digitale. Tuttavia, la responsabilità fiscale resta sempre in capo al cedente/prestatore.

Regime sanzionatorio

Una fattura non emessa in formato strutturato Xml e non trasmessa tramite il Sdl, si considera non emessa.

Il mancato rispetto delle modalità di emissione in formato strutturato Xml e della veicolazione della fattura tramite Sdl, finisce per costituire una **violazione sostanziale** circa la documentazione dell'operazione rilevante Iva.

Ciò determina per l'emittente l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 6 del D.Lgs. n. 471/1997 – dal 90% al 180% dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato o registrato.

Per quanto attiene al ciclo passivo, l'esercizio della detrazione dell'Iva addebitata a titolo di rivalsa sarà possibile solo se si riceve una fattura elettronica.

Differentemente, in caso di esercizio della detrazione, trova applicazione la sanzione di cui all'art. 6, comma 8, del D.Lgs. n. 471/1997, e quindi in misura pari al 100% dell'imposta, con importo minimo comunque di 250 euro, se non si adempie agli obblighi documentali previsti dal successivo comma 8 utilizzando il Sdl.

Regime sanzionatorio – periodo di inapplicabilità

Tuttavia, l'art. 10 del D.L. Fiscale ha previsto che per il primo semestre del periodo d'imposta 2019, le predette sanzioni:

- **non si applicano** se la fattura è emessa in formato elettronico oltre il termine previsto ma, in ogni caso, entro il termine di effettuazione della liquidazione Iva periodica (mensile o trimestrale);
- **si applicano con riduzione dell'80%** se la fattura è emessa in formato elettronico oltre il termine previsto, ma entro il termine di effettuazione della liquidazione Iva periodica relativa al periodo successivo.

Molte associazioni di categoria stanno chiedendo che il periodo di impunità (e parziale impunità) sia più ampio. Per avere un riscontro si attende la conversione in legge del Decreto che nella versione attuale estende tale inapplicabilità fino al settembre 2019.

Termini di accertamento

L'adozione obbligatoria della fatturazione elettronica comporta la possibilità per i contribuenti di ottenere una **riduzione del termine di decadenza per le attività di accertamento** sia in materia di IVA sia di imposte dirette.

I termini, infatti, saranno ridotti di due anni se il contribuente garantisce la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore ad euro 500.

Tale riduzione non si applica, in ogni caso, ai soggetti che effettuano anche operazioni per le quali non vi è obbligo di emissione fattura ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, salvo che tali contribuenti non procedano anche all'esercizio dell'opzione per la trasmissione telematica dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate.

Trasmissione telematica dei corrispettivi

Il Decreto Fiscale ha introdotto l'obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e prestazioni di servizi, per i commercianti al minuto ed i soggetti assimilati, a partire dal 1° gennaio 2020 e dal 1° luglio 2019 per i soggetti con un volume d'affari superiore ad euro 400.000.

Con l'entrata in vigore di tale obbligo viene meno la necessità di registrare i corrispettivi ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 633/1972.

Per il periodo d'imposta 2019, resteranno valide le opzioni per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi esercitate entro il 31 dicembre 2018.

Per i soggetti che effettuano cessioni di farmaci è prevista la possibilità di ottemperare all'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi mediante gli strumenti e i canali tematici oggi utilizzati per l'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria. In tal caso, la trasmissione andrà effettuata giornalmente e non più mensilmente.

Il c.d. esterometro

Con l'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica viene abolito lo spesometro a far data dal 1° gennaio 2019, sostituito da una nuova comunicazione relativa alla trasmissione dei dati inerenti le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, da effettuarsi entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione (c.d. esterometro).

Per data di ricezione si intende la data di registrazione dell'operazione ai fini della liquidazione, identificata ai sensi delle ultime disposizioni del D.L. 119/2018.

La comunicazione dovrà contenere i dati identificativi dei soggetti, la data del documento comprovante l'operazione, la data di registrazione (per i documenti ricevuti e le note di variazione), il numero del documento, la base imponibile, l'aliquota e l'imposta (ovvero la tipologia di operazione se non comporta l'applicazione dell'imposta).

La comunicazione non è obbligatoria per le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.

Il c.d. esterometro

Per emettere una fattura elettronica attiva verso l'estero occorre compilare il campo «CodiceDestinatario» con il codice convenzionale «XXXXXXX», mentre nel campo «IdFiscaleIVA» occorrerà inserire la partita Iva comunitaria o il codice convenzionale «OO 9999999999» nei rapporti con i soggetti extra-UE.

Chiarimenti dell'Agencia delle Entrate

Dal 2019, se un fornitore non invierà la fattura elettronicamente, il contribuente IVA perderà la possibilità di detrarre l'IVA? Sarà comunque tenuto a pagare l'importo pattuito?

Se il fornitore non emette la fattura elettronica, trasmettendola al Sistema di Interscambio, la fattura non si considera fiscalmente emessa. Pertanto il cessionario/committente (titolare di partita IVA) non disporrà di un documento fiscalmente corretto e non potrà esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA. Questo gli impone di richiedere al fornitore l'emissione della fattura elettronica via SdI e, se non la riceve, è obbligato ad emettere autofattura ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del d.Lgs. n. 471/97. Con la regolarizzazione potrà portare in detrazione l'IVA relativa.

Le disposizioni di cui all'art. 1 del d.Lgs. n. 127/15 in tema di fatturazione elettronica hanno rilevanza fiscale. In relazione ai pagamenti, varranno le regole e gli accordi commerciali stabiliti tra le parti.

Chiarimenti dell'Agencia delle Entrate

I nuovi obblighi 2019 di fatturazione elettronica regolamentati dal provvedimento dell'Agencia delle Entrate del 30/4/2018 riguardano anche le operazioni prive di controparte? Ci si riferisce, ad esempio, al caso dell'autoconsumo dell'imprenditore individuale, ovvero all'autofattura per passaggi interni fra contabilità separate.

Le fatture utilizzate per documentare l'autoconsumo o il passaggio tra contabilità separate devono essere fatture elettroniche inviate al Sdl.

Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

**Le autofatture (fatte in caso di reverse charge) vanno inviate al Sistema di interscambio?
Se le autofatture hanno la stessa numerazione delle fatture attive (che invio al Sdi) posso conservare le autofatture cartacee e le fatture B2B in modalità digitale?**

Per gli acquisti interni per i quali l'operatore IVA italiano riceve una fattura elettronica riportante la natura "N6" in quanto l'operazione è effettuata in regime di inversione contabile l'adempimento contabile previsto dalle disposizioni normative in vigore prevede una "integrazione" della fattura ricevuta. L'Agenzia ha già chiarito con la circolare 13/E del 2 luglio 2018 che una modalità alternativa all'integrazione della fattura possa essere la predisposizione di un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della stessa. tale documento (autofattura) può essere inviato al Sistema di Interscambio e, qualora l'operatore usufruisca del servizio gratuito di conservazione elettronica offerto dall'Agenzia delle entrate, il documento verrà portato automaticamente in conservazione.

Chiarimenti dell'Agencia delle Entrate

È possibile portare in detrazione l'IVA emergente dalle fatture registrate riferibili al periodo precedente (mese o trimestre) entro il termine della liquidazione riferibile al detto periodo? Stante i tempi fisiologici del Sistema di interscambio, quindi, una fattura di acquisto del mese gennaio, pervenuta nei primi giorni di febbraio, può partecipare alla liquidazione del mese di gennaio?

L'articolo 14 del decreto legge n. 119 del 23 ottobre scorso — ha introdotto una modifica all'articolo 1, comma 1, del d.P.R. n. 100 del 1998, stabilendo che – entro il giorno 16 di ciascun mese può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente. Pertanto, ad esempio, per una fattura elettronica di acquisto che riporta la data del 30 gennaio 2019 ed è ricevuta attraverso il SdI il giorno 1 febbraio 2019, potrà essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta con riferimento al mese di gennaio.

Chiarimenti dell'Agencia delle Entrate

È possibile trasmettere al SdI la fattura emessa entro il termine della scadenza della liquidazione iva periodica? ad esempio, incasso il corrispettivo il 20 gennaio 2019, trasmetto la fattura entro il 15 febbraio 2019, con data documento (data emissione) 20 gennaio, registro la fattura nel registro Iva acquisti con competenza gennaio, verso l'Iva pagata correttamente il 16 febbraio.

Si, l'esempio riportato nel quesito è corretto limitatamente alle operazioni effettuate nel primo semestre 2019 per le quali non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo n.127 del 2015.

Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

Nei confronti dei cessionari e/o committenti “non residenti identificati in Italia”, occorre emettere la fattura elettronica oppure effettuare la comunicazione dei dati delle fatture transfrontaliere? Si chiede, inoltre, se i predetti soggetti siano tenuti ad attrezzarsi per poter ricevere la fattura elettronica (attivazione codice destinatario, apertura Pec, abilitazione Fisconline per accedere al cassetto fiscale) e, in caso di risposta affermativa, se debbano procedere alla conservazione elettronica ai sensi del dm 17 giugno 2014, oppure possano limitarsi a richiedere al fornitore la copia cartacea.

Per le operazioni effettuate nei confronti dei soggetti “non residenti identificati in Italia”, i soggetti passivi IVA residenti e stabiliti in Italia hanno l'obbligo di emettere le fatture elettroniche oppure di effettuare la “comunicazione dei dati delle fatture”. Qualora l'operatore IVA residente o stabilito decida di emettere la fattura elettronica nei confronti dell'operatore IVA identificato, riportando in fattura il numero di partita IVA italiano di quest'ultimo, sarà possibile inviare al SdI il file della fattura inserendo il valore predefinito “0000000” nel campo “CodiceDestinatario” della fattura elettronica, salvo che il cliente non gli comunichi uno specifico indirizzo telematico (PEC o codice destinatario).

Chiarimenti dell'Agencia delle Entrate

L'impresa, anziché utilizzare l'indirizzo PEC iscritto al Registro Imprese può dotarsi di un altro indirizzo PEC da destinare esclusivamente alla fatturazione elettronica? E se sì ha lo stesso valore fiscale/legale?

Il provvedimento del 30 aprile 2018 e le relative specifiche tecniche ammettono certamente la possibilità di utilizzare più "indirizzi telematici", quindi anche più PEC, anche diverse da quella legale registrata in INIPEC. Peraltro, l'operatore IVA residente o stabilito può scegliere anche di trasmettere e/o ricevere le sue fatture attraverso l'indirizzo telematico (es. PEC) del suo intermediario o di un soggetto terzo che offre servizi di trasmissione e ricezione delle fatture elettroniche, senza necessità di comunicare alcuna "delega" in tal senso all'Agencia delle entrate. Il Sistema di Interscambio, come un postino, si limita a recapitare le fatture elettroniche all'indirizzo telematico (es. PEC) che troverà riportato nella fattura elettronica salvo che l'operatore IVA che appare in fattura come cessionario/committente non abbia preventivamente "registrato" nel portale "Fatture e Corrispettivi" l'indirizzo telematico dove intende ricevere di default tutte le fatture elettroniche.

Chiarimenti dell'Agencia delle Entrate

I professionisti dal 2019 saranno obbligati ad emettere fatture elettroniche anche ai cittadini senza partita Iva. Il cliente può pretendere di ricevere comunque la versione cartacea o in formato Pdf? Se fornisce la Pec, gli si deve inviare a quell'indirizzo la fattura elettronica oppure è tenuto a scaricarla dallo Sdi?

Come stabilito dall'art. 1 del d.Lgs. n. 127/15, l'operatore IVA residente o stabilito è obbligato ad emettere la fattura elettronica anche nei rapporti con i consumatori finali (B2C) e a consegnare agli stessi una copia della fattura elettronica emessa, in formato analogico o elettronico, salvo che il cliente non rinunci ad avere tale copia. Inoltre si sottolinea che, tanto i consumatori finali persone fisiche quanto gli operatori che rientrano nel regime forfettario o di vantaggio, quanto i condomini e gli enti non commerciali, possono sempre decidere di ricevere le fatture elettroniche emesse dai loro fornitori comunicando a questi ultimi, ad esempio, un indirizzo PEC (sempre per il tramite del Sistema di Interscambio).

Chiarimenti dell'Agencia delle Entrate

Si chiede se, con l'introduzione della fatturazione elettronica a partire dal prossimo 1° gennaio 2019, per le cessioni in ambito comunitario resta obbligatoria la presentazione del modello INTRA ovvero se il fornitore italiano che emette la fattura con indicazione della sigla XXXXXXX, in quanto destinatario non residente, resta comunque obbligatorio il detto adempimento.

Le disposizioni relative all'obbligo di comunicazione dei modelli INTRA, relativi agli acquisti di beni e servizi intracomunitari, sono state modificate nel corso del 2017. Dal 1° gennaio 2018 è previsto che:

- l'obbligo di comunicazione mensile dei modelli INTRA 2 *bis* resta in capo, ai soli fini statistici, ai soggetti passivi che hanno effettuato acquisti di beni intracomunitari per importi trimestrali pari o superiori a 200.000 euro;
- l'obbligo di comunicazione mensile dei modelli INTRA 2 *quater* resta in capo, ai soli fini statistici, ai soggetti passivi che hanno effettuato acquisti di servizi intracomunitari per importi trimestrali pari o superiori a 100.000 euro.

Tale semplificazione resta in vigore anche dal 1° gennaio 2019.

Chiarimenti dell'Agencia delle Entrate

Nell'ambito della fattura elettronica è possibile l'uso della fattura differita?

L'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica non ha modificato le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 4, del d.P.R. n. 633/72 e quindi è possibile l'emissione di una fattura elettronica "differita". Secondo la norma si può emettere una fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o prestazioni di servizi. A titolo d'esempio, quindi, per operazioni di cessione di beni effettuate il 20 gennaio 2019, l'operatore IVA residente o stabilito potrà emettere una fattura elettronica "differita" il 10 febbraio 2019 avendo cura di:

- emettere al momento della cessione (20 gennaio), un DDT o altro documento equipollente (con le caratteristiche stabilite dal d.P.R. n. 472/96) che accompagni la merce;
- datare la fattura elettronica con la data del 10 febbraio 2019, indicandovi i riferimenti del documento o dei documenti di trasporto (numero e data);
- far concorrere l'IVA alla liquidazione del mese di gennaio.

Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

Come dobbiamo trattare le fatture di acquisto datate 2018 ma ricevute nel 2019, non in formato elettronico, ma cartacee oppure via e-mail?

L'obbligo di fatturazione elettronica scatta, in base all'art. 1, comma 916, della legge di Bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017 n. 205), per le fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2019. Pertanto, il momento da cui decorre l'obbligo è legato all'effettiva emissione della fattura. Nel caso rappresentato, se la fattura è stata emessa e trasmessa nel 2018 (la data è sicuramente un elemento qualificante) in modalità cartacea ed è stata ricevuta dal cessionario/committente nel 2019, la stessa non sarà soggetta all'obbligo della fatturazione elettronica.

Ovviamente, se il contribuente dovesse emettere una nota di variazione nel 2019 di una fattura ricevuta nel 2018, la nota di variazione dovrà essere emessa in via elettronica.

Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

In presenza di soggetti che emettono la fattura per conto di altri soggetti come nel caso delle cooperative che la emettono per conto dei propri soci (articolo 34, comma 7, D.P.R. n. 633/72), i soggetti emittenti sono anche destinatari della fattura. Si chiede se il cedente possa ricevere la fattura emessa per suo conto nella sua area riservata e l'acquirente-emittente possa comunicarglielo con modalità estranee allo SdI.

Il SdI consegna la fattura all'indirizzo telematico (PEC o codice destinatario) riportato nella fattura stessa: pertanto, nel caso di fattura emessa dal cessionario/committente per conto del cedente/prestatore, qualora nella fattura elettronica sia riportato l'indirizzo telematico del cedente/prestatore, il SdI consegnerà a tale indirizzo la fattura, salvo il caso in cui il cessionario/committente abbia utilizzato il servizio di registrazione presente nel portale Fatture e Corrispettivi.

Chiarimenti dell'Agencia delle Entrate

Il modulo di conferimento delle deleghe per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica deve essere sottoscritto dal contribuente e può essere consegnato in ufficio anche da un intermediario; si chiede quale sia la procedura, giacché alcuni Uffici chiedono la presentazione di una procura ad hoc e l'attestazione in calce al modello che la firma è originale da parte dello stesso intermediario.

Le nuove procedure per il conferimento della delega ai servizi di fatturazione elettronica messi a disposizione dall'Agencia delle Entrate nel portale "Fatture e Corrispettivi" sono state definite con il provvedimento del Direttore dell'Agencia delle entrate n. 291241 del 5 novembre scorso, disponibile anche nell'area tematica della fatturazione elettronica accessibile dalla home page del sito internet dell'Agencia delle entrate. Con il provvedimento, tra l'altro, è stato approvato un nuovo modulo per il conferimento/revoca della delega, modulo che contiene un'apposita sezione dedicata al conferimento della procura speciale per la presentazione del modulo presso gli uffici dell'Agencia e un'ulteriore sezione per l'autentica della firma del delegante da parte del soggetto cui è stata conferita la procura.

Chiarimenti dell'Agencia delle Entrate

Per le fatture elettroniche tra privati si chiede conferma che la sostanza prevale sempre sulla forma, ossia il contenuto è sempre prevalente rispetto alle modalità di conservazione del documento. Quindi si potrà sempre continuare a conservare la fattura in pdf in luogo del formato Xml della fattura elettronica?

L'articolo 23 *bis* del Cad (Codice dell'amministrazione digitale), al comma 2 stabilisce che «le copie e gli estratti informatici del documento informatico, se prodotti in conformità alle vigenti regole tecniche di cui all'articolo 71, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale, in tutte le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o se la conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto, l'obbligo di conservazione dell'originale informatico».

Pertanto, l'operatore potrà decidere di portare in conservazione anche la copia informatica della fattura stessa in formato pdf, contemplato tra i formati che il Dpcm 3 dicembre 2013 considera idonei a fini della conservazione

Chiarimenti dell'Agencia delle Entrate

Sono obbligato ad inviare le fatture fuori campo Iva?

Le operazioni fuori campo di applicazione dell'IVA non devono essere oggetto di fatturazione.

Tali disposizioni non sono state modificate con l'introduzione della fatturazione elettronica, pertanto l'operatore non sarà obbligato ad emettere fattura elettronica.

In ogni caso le regole tecniche stabilite dal provvedimento del Direttore dell'Agencia delle entrate del 30 aprile 2018 consentono di gestire l'emissione e la ricezione via SdI anche di fatture elettroniche "fuori campo IVA" con il formato XML.

Qualora l'operatore decida di emettere una fattura per certificare le predette operazioni, dovrà emetterla elettronicamente via SdI utilizzando il formato XML. In tale ultimo caso, "codice natura" da utilizzare per rappresentare tali operazioni è "N2".

Chiarimenti dell' Agenzia delle Entrate

Nel caso in cui un fornitore invia una fattura verso una partita Iva inesistente o cessata il Sdl scarta questa fattura?

Nel caso in cui la fattura elettronica riporti un numero di partita IVA ovvero un codice fiscale inesistente in Anagrafe Tributaria, il Sdl scarta la fattura in quanto la stessa non è conforme alle prescrizioni dell'articolo 21 del d.P.R. n. 633/72.

Nel caso in cui la fattura elettronica riporti un numero di partita IVA cessata ovvero un codice fiscale di un soggetto deceduto ma entrambi esistenti in Anagrafe Tributaria, il Sdl non scarta la fattura e la stessa sarà correttamente emessa ai fini fiscali.

In tali situazioni l' Agenzia delle entrate potrà eventualmente effettuare controlli successivi per riscontrare la veridicità dell'operazione.

Chiarimenti dell'Agencia delle Entrate

Nel caso riceva una fattura per merce mai acquistata, cosa devo fare?

L'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica non ha introdotto disposizioni riguardanti il "rifiuto" di una fattura.

Pertanto, il cessionario che riceva una fattura per una partita di merce mai ricevuta potrà rifiutarla o contestarla comunicando direttamente con il cedente (es. via email, telefono ecc.).

Non è possibile veicolare alcun tipo di comunicazione di rifiuto o contestazione attraverso il canale del SdI.

fieldfisher

Grazie per l'attenzione

Dott. Giuseppe Limido

giuseppe.limido@fieldfisher.com

T +39 051 9971 1

M +39 340 400 23 32

Viale Silvani, 6, Scala B, 40122 Bologna

Bologna, 5 Dicembre 2018